



IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

CONSIDERATO che l'Ente Camerale, tra i suoi servizi istituzionali, rilascia con modalità informatiche e su piattaforme gestite da Infocamere Scpa dispositivi digitali con certificati digitali di autenticazione e di sottoscrizione;

VISTO il provvedimento n. 269/19 concernente la sottoscrizione della convenzione dei servizi facoltativi con Infocamere, tra cui è prevista, tra l'altro, la fornitura dei suddetti dispositivi;

RITENUTO, in considerazione della straordinarietà della situazione che stiamo vivendo, di integrare i servizi offerti, in aggiunta a quelli erogati direttamente in sede mediante servizi remotizzati in sintonia con le norme disciplinanti l'informatizzazione e la digitalizzazione dei servizi nei rapporti con l'utenza;

VISTA la nota del 11/06/2020, con la quale Infocamere S.C.p.A - società consortile per azioni interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni – ha proposto al sistema camerale gli strumenti da poter mettere in campo con l'obiettivo di agevolare gli utenti, permettendo loro di ridurre gli spostamenti e ottimizzare i tempi, predisponendo una nuova piattaforma, accessibile via web, che consente all'utente finale di effettuare il riconoscimento in forma remota e ricevere il dispositivo al proprio domicilio, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

PRESO ATTO del servizio centralizzato, svolto in outsourcing da InfoCamere attraverso la piattaforma, comprensivo di tutte le attività di rilascio: riconoscimento remoto dell'utente, produzione e spedizione dei dispositivi;

PRESO ATTO che la tariffa, a carico della CCIAA per attivare detto servizio è pari ad euro 21,00 (IVA esclusa) per ogni dispositivo rilasciato con il servizio remotizzato;

CONSIDERATO che da una stima eseguita in relazione al potenziale utilizzo del predetto servizio, da parte dell'utenza, è pari a circa 200 annuali;

RILEVATO che, dal punto di vista normativo, l'affidamento in argomento è ascrivibile all'istituto dell'affidamento "in house", così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;





VERIFICATO che, ai fini della rispondenza dei requisiti prescritti dall'art. 5 in capo alla società Infocamere Scpa, si rileva che:

- 1) la società è interamente partecipata dalle Camere di Commercio Italiane e svolge la propria attività all'interno del sistema camerale al solo beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di adesione di soci privati (cfr. art. 5 comma 1 lett. b) e c);
- 2) le camere di commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo strutturale analogo a quello svolto sui loro servizi resi attraverso il sistema camerale (cfr. art. 5 comma 1 lett. a);

RILEVATO, altresì, che il combinato disposto delle norme in commento richiede, tra i necessari presupposti, l'iscrizione dell'Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l'A.N.A.C.;

VISTE, pertanto, le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

ATTESO che detto adempimento è assicurato da Unioncamere per tutte le Camere di Commercio (nota del 16/01/2018) unitamente all'iscrizione delle società in house che, per Infocamere Scpa, è stato eseguito sempre da Unioncamere, con richiesta del 29/01/2018, prot. n. 8556, con relativa iscrizione avvenuta con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1042 del 14 novembre 2018;

CONSIDERATO, ulteriormente, che il comma 2 della norma richiamata stabilisce che " le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

PRESO ATTO che i servizi oggetto del presente provvedimento, sono calibrati dalla società di sistema proponente sulle specificità delle azioni svolte dal sistema camerale nel suo complesso e strumentali alle attività istituzionali delle camere di commercio, ragion per cui, si prospettano non valutabili gli aspetti di "congruità", "universalità" e "socialità" richiamati dall'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), aggiornata con Delibera n 556/2017, in forza della quale devono ritenersi escluse dagli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 (e, quindi, dall'acquisizione del CIG) "le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie;

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante





corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

- 1. di aderire, con decorrenza 25 Maggio 2021- 25 Maggio 2022, al servizio gestito da Infocamere Scpa, società *in house* del sistema camerale, denominato "Servizio di Remotizzazione Scenario 1" per il rilascio di dispositivi di firma digitale con riconoscimento da remoto tramite apposita Piattaforma web e la consegna del dispositivo al domicilio dell'utente;
- 2. Di prendere atto che per la Camera di Commercio verrà addebitato un importo di euro 21,00 per ogni dispositivo rilasciato;
- 3. Di riservarsi, con successivi provvedimenti, alla copertura degli oneri a valere sull'esercizio finanziario successivo;
- 4. Di fissare in euro 25,00 l'importo complessivo che dovrà essere addebitato da Infocamere all'utente, in aggiunta ai diritti di segreteria previsti dal decreto ministeriale, quale corrispettivo per il servizio reso comprensivo della consegna a domicilio;
- 5. Di autorizzare la liquidazione delle fatture in funzione degli effettivi dispositivi rilasciati dalla società di sistema imputando l'onere al conto 325054 (conto spese di automazione servizi soggetti al limite del 5%) dove esiste sufficiente disponibilità;
- 6. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione digitale dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, estratto listino Infocamere, presente provvedimento di affidamento);
- 7. 1. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il SEGRETARIO GENERALE (dott.ssa Lorella Palladino) Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005



